



COMUNE DI MANZIANA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE (TARIP)

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .33... in data 29/07/2024

INDICE

Sommario

Art. 1 - Istituzione del tributo.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	5
Art. 4 - Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre rifiuti.....	5
Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	6
Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	6
Art. 7 - Superficie degli immobili.....	7
Art. 8 - Costo di gestione.....	8
Art. 9 - Determinazione della tariffa.....	8
Art. 10 - Articolazione della tariffa.....	8
Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo.....	9
Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche.....	9
Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche.....	10
Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	11
Art. 16 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	12
Art. 17 - Metodo di realizzazione del servizio.....	12
Art. 18 - Numero minimo di svuotamenti.....	13
Art. 19 - Tributo giornaliero.....	13
Art. 20 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni.....	13
Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	14
Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	14
Art. 23 - Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.....	14
Art. 24 - Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	15
Art. 25 - Criteri per le agevolazioni tari.....	16
Art. 26 - Riduzioni per utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali.....	16
Art. 27 - Tributo provinciale.....	17
Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	18
Art. 29 - Contenuto della dichiarazione.....	18
Art. 30 - Funzionario responsabile.....	19
Art. 31 - Versamento e riscossione del tributo.....	19
Art. 32 - Dilazioni di pagamento e rateazioni anche dei versamenti ordinari.....	20
Art. 33 - Sanzioni ed interessi.....	20
Art. 34 - Rimborsi e compensazioni.....	20
Art. 35 - Importi minimi.....	20
Art. 36 - Accertamenti.....	21
Art. 37 - Ravvedimento operoso.....	22
Art. 38 - Reclami e rettifiche.....	22
Art. 39 - Contenzioso.....	23
Art. 40 - Trattamento dei dati personali.....	23
Art. 41 - Clausola di adeguamento.....	23
Art. 42 - Entrata in vigore.....	23
ALLEGATO 1.....	24
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB).....	24
ALLEGATO 2.....	25
UTENZE DOMESTICHE.....	25
ALLEGATO 3.....	26
UTENZE NON DOMESTICHE.....	26

Art. 1 - Istituzione del tributo.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa puntuale sui rifiuti (TARIP) destinata a finanziare i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Manziana, a norma dell'art. 1 c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il predetto prelievo, avente natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).
3. Il Comune di Manziana, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo - RUR, conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del D.M. 20 aprile 2017 e della D.G.R. n. 824 del 25.11.2021.
4. Per quanto non previsto e/o indicato esplicitamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti nonché le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 2 - Definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; la definizione e classificazione dei rifiuti urbani è contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall'articolo 184, comma 2, mentre la definizione di rifiuti speciali è contenuta nell'articolo 184, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - b) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - f) soggetto gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - g) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - h) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - l) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree

- pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale indicate in modo non esaustivo all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - n) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, indicate in modo non esaustivo nell'allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - o) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - p) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - q) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - r) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - s) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
 - t) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - z) rifiuto secco non riciclabile (RUR): rifiuto non biodegradabile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - aa) utente: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
 - bb) utenze: locali o aree scoperte operative non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
 - cc) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
 - dd) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - ee) locali: strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - ff) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - gg) sportello per utenti: ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche di apertura, chiusura, variazione riferite all'utenza, ritira e/o consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
 - hh) tariffa: è la tariffa corrisposta dall'utente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. È composta da una parte fissa e da una parte variabile;
 - ii) parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - ll) parte variabile della tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

4. Per le ulteriori definizioni non riportate al precedente comma, si rimanda all'articolo 183 del decreto

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso almeno su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.

3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, per i locali ad uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva (energia elettrica, acqua e gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di attrezzature o arredi, oppure con un'utenza attiva o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. CILA o SCIA).

Art. 4 - Esclusione per usi particolari o inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Non rientrano pertanto, a titolo esemplificativo:

- a) i locali di utenze domestiche privi di utenze attive e non arredati. I locali relativi ad utenze non domestiche devono essere privi di attrezzature e arredi, devono essere altresì sprovvisti di utenze attive comunque, in essi non deve essere ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività, anche tramite l'invio di comunicazioni equipollenti (es. CILA o SCIA);
- b) i locali non praticabili o interclusi, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,50; solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi);
- c) i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, a condizione che tale circostanza sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione probatoria;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine di verniciatura, locali tintometri, depuratori, vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ed i locali per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, tali da precluderne utilizzo nella sua totalità previa attestazione di un tecnico abilitato;
- f) i locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) archivi storici;
- h) area di produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza smaltimento degli scarti della lavorazione;
- i) locali adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- l) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- m) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- n) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- o) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste esclusivamente l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità alla produzione di rifiuti verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Non sono soggetti al tributo i locali di immobili di proprietà comunale adibiti a pubblico servizio. Sono escluse dalla parte variabile della tariffa, altresì, i rifiuti prodotti nelle aree scoperte pertinenziali o accessorie aperte al pubblico, quali beni d'interesse collettivo e comunitario, assimilabili ai parchi cittadini, previa presentazione di giusta dichiarazione rilasciata dall'utente che è altresì obbligato a comunicare il venir meno delle condizioni per l'esclusione.

5. Non sono soggetti al tributo le manifestazioni e gli eventi temporanei condotti in luoghi all'aperto ritenuti di particolare interesse pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, non aventi scopo di lucro o carattere commerciale. In considerazione della specifica tipologia di attività, qualora il pagamento sia dovuto, la tariffa è comunque computata solo per la parte variabile.

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 6 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece soggetti al tributo i locali commerciali ed amministrativi dell'Azienda agricola con una superficie minima computata pari a 10 mq con categoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, A3;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette alla TARIP le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili;

3. Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (al netto di uffici,

servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione) una percentuale di abbattimento del 50%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 3 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro dei contenitori o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, che viene comunque applicato per la presenza dei presupposti.

6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore od il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per tutti i locali e le aree scoperte operative.

8. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento del tributo per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al soggetto gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo, a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.

9. Il soggetto responsabile di cui ai commi precedenti è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

10. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 8 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti e approvati dalle Autorità competenti, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinato secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione della TARI con commisurazione puntuale, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
3. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono determinate, sulla base del piano economico finanziario (PEF) approvato e validato dalle Autorità competenti, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, e predisposto ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dovrà conformarsi alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'autorità stessa.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini stabiliti, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

Art. 10 - Articolazione della tariffa

1. La TARIP è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei servizi forniti ed in relazione all'incidenza della quantità di rifiuti prodotti dalle ispettive categorie d'utenza.
4. Le componenti di parte fissa e variabile sono determinate in coerenza con la deliberazione di cui all'art. 9 comma 3 e comunque coerenti alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 11 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio o la variazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione o dalla data in cui è intervenuta la variazione e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Comune.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, al Comune, la comunicazione inerente la predetta cessazione entro il medesimo termine di cui al comma precedente. Detta cessazione del servizio deve essere corredata da opportuna documentazione comprovante l'effettiva dismissione dei locali e delle aree (bolletta chiusura utenza dell'energia elettrica, atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, subentro di altro utente, ecc.). In caso di omessa denuncia di cessazione, la stessa può avvenire anche a cura del Comune nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio cessazione di servizio a rete, subentri, decessi).
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, o la cessazione dell'obbligo di pagamento della stessa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini vigenti, l'obbligazione tributaria non sussiste per le annualità successive alla cessazione dell'occupazione se l'obbligazione tributaria sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Allegato 2).
2. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Allegato 2).
3. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo.
4. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito annualmente con apposita delibera tariffaria, anche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di mancato ritiro o cessato possesso riscontrato dal Comune del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti previsto è quello massimo, come previsto nella Delibera di approvazione delle tariffe TARIP.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della TARIP, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla Legge o in base a specifica motivazione.

5. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione dei locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La variazione troverà applicazione dalla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso; per le annualità successive alla prima, la richiesta dovrà essere ripresentata entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente.

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e in caso di abitazioni di proprietà tenute a disposizione per i propri usi o per quelli dei propri familiari, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica che non ha nel Comune utenze abitative o se esse non costituiscono pertinenza di altre unità abitative.

4. Le case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale, ai sensi della normativa regionale applicabile, si considerano utenze domestiche. Il numero di occupanti è pari al numero massimo di posti letto autorizzato.

5. Per le unità abitative di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è esentata la parte variabile, previa presentazione di richiesta documentata.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti relativi alle utenze domestiche è quello rilevato al momento della deliberazione di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

8. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza al fine del calcolo della tariffa, i residenti nell'immobile diversi dall'intestatario dell'utenza e del nucleo familiare, per i quali è stata attivata la procedura di cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici. Previa presentazione di apposita istanza all'ufficio tributi di riduzione del numero degli occupanti dalla data di presentazione della segnalazione di persona/e irreperibile all'ufficio anagrafe se precedente all'emissione degli avvisi di pagamento, se successiva decorrerà dall'anno seguente.

Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) stabilito dal Consiglio Comunale desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al D.P.R. 158/99, contestualmente all'approvazione della TARIP, per ciascuna categoria di utenza. (Allegato 1).
2. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento.
3. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo di svuotamenti è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.
4. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza che occupa i locali o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione, per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata si considera l'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138; qualora ciò non sia possibile, si procederà con modalità di presunzione, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
7. In relazione alla classificazione delle attività ricettive contenuta nella normativa regionale applicabile, le attività alberghiere e non alberghiere esercitate in forma imprenditoriale, sono inserite nella categoria degli alberghi, con o senza ristorante a seconda dei casi.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.
9. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e

distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi.

10. Nella Categoria “Superfici produttive di rifiuti urbani all’interno degli insediamenti industriali” sono soggette all’applicazione del tributo le sole superfici imponibili (quali uffici, magazzini di prodotti finiti e di vendita, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.), sono escluse le superfici produttrici di rifiuti speciali, cioè quelle destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia e ai magazzini di materie prime e di merci loro funzionalmente ed esclusivamente collegati, come individuate ai precedenti punti d) del comma 2 dell’Art. 6.

Art. 16 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. La quota variabile misurata della Tariffa è pari al prodotto della tariffa unitaria €/kg applicabile ai rifiuti soggetti a misura conferiti dalla singola utenza.

2. La Misurazione della quantità di rifiuto conferito, in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), è determinata mediante pesatura indiretta con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in kg, tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$$

- **VOLcont** è il volume del contenitore esposto dall’utente espresso in litri;
- **ΣVOLcont** è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
- **Kpeso** è il coefficiente di peso specifico di trasformazione dei litri in kg.

3. I quantitativi per ogni tipo di rifiuto, computati in Kg, sono pari alla sommatoria dei conferimenti misurati tramite pesatura indiretta.

4. La delibera tariffaria stabilisce, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione:

- a) i costi variabili da coprire con la relativa tariffa variabile a misura;
- b) il coefficiente di peso specifico (Kpeso) calcolato dal Comune in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

5. La tariffa per unità di rifiuto (€/Kg.) è determinata in relazione ai costi da coprire con la relativa tariffa variabile misurata e ai quantitativi di rifiuto consuntivati nell’anno precedente.

Art. 17 - Metodo di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il:

Sistema a transponder

L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l’utilizzo di RFID tag, applicati sui contenitori del rifiuto secco non riciclabile (RUR), utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche, di con diverse capacità.

Con l’applicazione del sistema, avviene comunque l’associazione del codice RFID tag all’utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all’utente dei rifiuti

conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

Art. 18 - Numero minimo di svuotamenti

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20/04/2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.

2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza e volumetrie stabilite (domestica e non domestica, eccetto le utenze giornaliere), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa applicabile è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato A del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di concessione.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.

7. Il tributo giornaliero riguardante case viaggianti e simili è determinato nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione. Sono esclusi i mezzi che stazionano in aree sosta attrezzate a pagamento o in quelle libere per non più di 48 ore.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 20 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

3. Le riduzioni, agevolazioni e esenzioni previste dal presente regolamento, decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Comune.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la tariffa ordinaria potrà essere ridotta, fino all'esenzione totale, da deliberarsi in sede di approvazione delle tariffe annuali TARI, per i casi sotto riportati:

- a) per abitazioni con unico occupante;
- b) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- e) per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.

2. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARIP dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L-quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L- quater della Parte IV del medesimo decreto, li possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 23 - Riduzioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.

2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di Legge.

3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- **Q** è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- **Kd** è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- **S** è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 24, comma 1, apposita dichiarazione contenente, almeno le

seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 24 - Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Soggetto affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento (cosiddetto gestore) via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30 giugno dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di che trattasi, la comunicazione al Comune ed al gestore, mediante PEC, va effettuata entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima, e comunque non oltre il 30 dicembre dello stesso anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune ed al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà riportare:

- i dati identificativi dell'utente (denominazione società/Ente, partita IVA o codice fiscale, codice utente);
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta);

- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve/devono essere allegata/e alla documentazione presentata e che dovrà/dovranno contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti i rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. Il Comune, anche per il tramite del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 25 - Criteri per le agevolazioni tari

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.

2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

- a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;
- c) particolari categorie di utenti specificamente individuati in seguito a particolari situazioni contingenti ed emergenziali.

3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARIP ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 26 - Riduzioni per utenze non domestiche con produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

Descrizione categoria	Riduzione superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici	10%
Autocarrozzerie, autofficine, falegnamerie, fabbri, elettrauto, radiatoristi	30%
Attività commerciali o depositi collegati ove vengono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani, collegi, convitti, case di cura e gerontocomi	20%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali- quantitativa di rifiuti.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:

- a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
- b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
- c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando planimetria. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
- b) comunicare a pena di decadenza entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 27 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARIP, annuale o giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARIP.

3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 28 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 6 del "TQRIF" approvato con delibera ARERA n. 15/2022), e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta (90) giorni solari e comunque non oltre il termine entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
- c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a TARIP;
- e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività,

- sede legale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a TARIP;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.

5. In caso di cessazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cessazione devono essere restituite le attrezzature assegnate in uso per il conferimento dei rifiuti; la mancata restituzione delle attrezzature assegnate in uso comporterà un addebito pari al valore a nuovo delle stesse.

6. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a presentare al Comune la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentarla anche in assenza di detto invito.

7. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARIP, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 30 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31 - Versamento e riscossione del tributo

1. Salvo diversa disposizione da impartire con la deliberazione di Consiglio concernente l'approvazione delle tariffe annuali o con apposita deliberazione di Giunta Comunale, la TARIP è corrisposta in n. 4 rate alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 16/03 dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 16/06 dell'anno di competenza;
- 3° rata entro il 16/09 dell'anno di competenza;
- 4° rata entro il 16/12 dell'anno di competenza.

2. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.

3. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al comune di Manziana mediante modello di pagamento unificato (modello F24).

4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine

di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

5. Il Comune provvede di norma un, mese prima delle singole scadenze di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento di cui al comma 2, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

6. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR/PEC, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 792-804 della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di Legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

Art. 32 - Dilazioni di pagamento e rateazioni anche dei versamenti ordinari

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, così come definito nel Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie, approvato con D.C.C n. 1 del 31/01/2023.

Art. 33 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARIP risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.

4. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.

Art. 34 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata.

Art. 35 - Importi minimi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo

provinciale di cui all'art. 25 sia inferiore ad € 12,00.

2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36 - Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'amministrazione tributaria e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato.

7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli Artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii. .

8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

9. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia e/o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi od aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio,

nonché dello stato di famiglia della popolazione residente.

Art. 37 - Ravvedimento operoso

1. L'omesso, insufficiente o tardivo pagamento della TARI rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito, può essere regolarizzato tramite l'istituto del Ravvedimento operoso, nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- violazioni derivanti da omessi versamenti,
- violazioni relative a parziali versamenti,
- violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 38 - Reclami e rettifiche

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. L'istanza scritta deve contenere almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica ed un contatto telefonico al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 39 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 40 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

Art. 41 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. Restano validi fino a diverse disposizioni della normativa di settore e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.

ALLEGATO 1
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI DA 5.000 AB)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Pluri-licenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

ALLEGATO 2 UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

n.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*n*)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom_i} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i}$$

TV_{dom_i}: quota variabile (€) della TARIP per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$\mathbf{QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P(v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

ALLEGATO 3 UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della TARIP per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

T_{fndom}: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

Q_{UFndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

C_{FTndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$T_{Vndom_i} = Q_{UVndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

T_{Vndom_i}: quota variabile (€) della TARIP per un'utenza non domestica *i*

Q_{UVndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$Q_{UVndom} = \frac{C_{VDndom}}{Q_{TOTndom}}$$

Q_{TOTndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

C_{VDndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche